



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 34 del 03/07/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2021/2023 – ANNUALITA' 2021 - DA ULTIMO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74/2020 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tre** del mese di **Luglio** alle ore **12:30**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco prot. n.1925 del 28/3/2020 in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
PRATI MARCO	VICE SINDACO	X
GUALMINI ANTONELLA	ASSESSORE	X

Presenti: 3

Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2021/2023 – ANNUALITA' 2021 - DA ULTIMO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74/2020 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

PARTE I: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE 2021/2023 DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Comune di Montefiorino n. 74/2020 con la quale si è verificato, per l'anno 2021, l'assenza di eventuali eccedenze o esuberi di personale dipendente dell'Ente nonché approvato la programmazione 2021/2023b dell'Ente;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre*

rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTI i valori soglia indicati dal DPCM 17/03/2020;

RICHIAMATA le attuali deliberazioni delle corti dei conti controllo regionali formatasi in materia ovvero:

- 1) deliberazione della Corte dei Conti Sezione della Toscana N. 61/2020;
- 2) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 111/2020/PAR8
- 3) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 97/2020/PAR9
- 4) deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo per la Lombardia n. 74/20/PAR
- 5) deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020;

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino fa parte dell'Unione Comuni Distretto Ceramico a cui ha conferito diverse funzioni;

RICHIAMATA:

- l'attuale disciplina in materia di spesa personale delle Unione dei Comuni tra cui l'art 32 del D.Lgs 267/2000;

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/2021 che stabilisce: "(...) L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG" ed i Comuni che partecipano a tali forme di gestione sovracomunale nel calcolare il proprio rapporto tra spesa personale ed entrate correnti dovranno far riferimento al generale criterio del c.d. "ribaltamento" ovvero "imputando a ciascuno dei comuni che partecipa" all'Unione "(...) la quota parte della spesa di personale e delle entrate correnti dell'Unione allo stesso riferibili";

VERIFICATO CHE:

- ad oggi la circolare del MEF non fornisce puntuali indicazioni su come calcolare la spesa personale delle Unioni rispetto ai comuni ad essa aderenti;
- alla luce di quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/2021 nel calcolo del rapporto tra spesa personale/entrate correnti dell'Ente si debbono includere le spese di personale afferibili alle convenzioni sottoscritte tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti;

DATO ATTO CHE all'interno sia del macroaggregato delle spese di personale sia delle entrate correnti dell'Ente sono ricomprese rispettivamente le quote parte delle spese/entrate di competenza del Comune all'interno dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (dati rendiconto 2020). A tal proposito si precisa che ai fini della determinazione del rapporto spese di personale/entrate correnti dell'Ente:

- a) le entrate del Comune di Montefiorino sono state preventivamente nettizzate dai rimborsi (entrate) dell'Unione in materia di spesa personale a favore del Comune stesso;
- b) il riparto delle entrate e delle spese dell'Unione tra i Comuni di Palagano, Frassinoro e Montefiorino ricomprende solo la spesa facente capo all'ex Unione "Valli Dolo Dragone Secchia" (le restanti spese ed entrate in capo all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico sono state ripartite tra i Comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo);
- c) le entrate e spese dell'Unione (quantificate secondo il punto precedente) sono state ripartite tra i Comuni di Palagano, Frassinoro e Montefiorino sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

RITENUTO altresì necessario - alla luce della convenzione per gestione Servizio Segreteria in essere tra il Comune di Montefiorino ed i Comune di Palagano e Frassinoro e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 15 ottobre 2020¹ in merito alla corretta imputazione delle spese per le segreterie convenzionate - inserire tra la spesa personale del Comune di Montefiorino la quota parte che l'ente sostiene per la spesa del servizio segreteria generale gestito in convenzione con i Comuni di Palagano e Frassinoro;

VERIFICATO CHE il Comune di Montefiorino è collocato , ai sensi dell'art.4 comma 1 del citato decreto nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27.60%

DATO ATTO CHE la spesa di personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni 2020/2022 - ex delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020 - si riferisce all'ultimo rendiconto approvato ovvero al rendiconto per l'anno 2020;

ATTESO pertanto che il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2020 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2018-2019-2020 è pari a 29,09% come risulta dalla tabella seguente:

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE
--

¹ Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa**

	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	697.492,88	678.828,90	724.557,90
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	2.398.012,36	2.398.919,98	2.398.919,98
Percentuale	29,09%	28,30%	30,20%

RITENUTO pertanto **CHE** in base alla suddetta percentuale pari a 29,09% il Comune di Montefiorino rientra nella fattispecie in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, e pertanto non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

VISTO il parere della Corte dei Conti Veneto n. 15/2021 la quale, in linea con l'attuale giurisprudenza afferma "(...) un ente "intermedio" - ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 - potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato

- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica. (...)”

DATO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, nel corso del 2021 il comune di Montefiorino non può superare il rapporto di spesa personale entrate correnti di cui all'ultimo rendiconto approvato - ANNO 2020 - ovvero: 29,48%. Di seguito il dettaglio:

Rapporto spese personale/entrate correnti	2020
Spese di personale	697.492,88
Entrate Correnti	2.418.276,82
FCDE	52.523,00
Percentuale obiettivo per anno 2021	29,48%

PRESO ATTO CHE al fine di mantenere la spesa personale 2021 all'interno della percentuale obiettivo di 29,48% nonchè contenere il rapporto tra spesa personale ed entrate correnti del 2022 nel limite del 2021 la programmazione di detta annualità dovrà essere così integrata/modificata:

1. revoca dell'assunzione mediante concorso a tempo pieno ed indeterminato, dal 01/08/2020, di N. 1 Collaboratore Tecnico CAT B3 ex DGC n. 15/2020 (spesa di personale che si libera sull'annualità 2022 € 27.641,44);
2. revoca della disponibilità ad assumere, presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di un Agente PM. I Comuni di Montefiorino e Frassinoro hanno deciso di procedere mediante assunzione di un unico agente; la predetta assunzione verrà

computata tra le assunzioni (margine di espansione della spesa) del Comune di Frassinoro che, alla luce dell'attuale normativa, è in grado di sostenere la stessa;

DATO ATTO del contesto normativo di riferimento che definisce i limiti (in termini di spesa e capacità assunzionale) alle assunzioni del personale per l'annualità 2021 in deroga all'applicazione della disciplina di espansione spesa personale di cui al DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019 ovvero:

- art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (come modificato dall'art. 4, comma 3, della Legge 125/2015 di conversione del Decreto legge 78/2015) fissa la facoltà di assumere nella misura del 100% dei cessati a decorrere dal 2019;

- Decreto-Legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che all'art 14 bis art. 1, lettera b), secondo alinea stabilisce che "(...) Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

VISTE le dimissioni per pensionamento - con decorrenza dal 16/08/2021 - della dipendente G.V. - Cat C - del Comune di Montefiorino;

DATO ATTO CHE la sua cessazione libera - in ragione di anno - € 31.210,00 (compreso IRAP) di capacità assunzionale;

CONSIDERATO CHE il Comune di Montefiorino, alla luce della cessazione di cui sopra, ha l'esigenza di coprire mediante procedura concorsuale dall'esterno - a far data dal 01/09/2021 - un posto di Istruttore Tecnico - Cat C (capacità assunzionale utilizzata a regime per l'assunzione in questione € 31.210,00);

DATO ATTO altresì **CHE** - alla luce dell'integrazione e revoca parziale alla programmazione di cui sopra - il Comune di Montefiorino, per il 2022, garantisce un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore a quello del 2021 ovvero:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Spese di personale	697.492,88	678.828,90	666.162,79
Entrate correnti	2.418.276,82	2.579.636,57	2.565.270,57
FCDE	52.523,00	63.948,00	64.460,00
Situazione attuale della percentuale	29,48%	26,98%	26,64%

PARTE II - RIDEFINIZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE

DATO ATTO CHE la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto per la rideterminazione, anche parziale della dotazione organica. La sua adozione e la connessa rideterminazione della dotazione organica sono approvati dalla Giunta, di norma, con la medesima deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 89, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 in forza del quale: "Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti (...) l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: (...) e ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva (...)";

PRESO ATTO CHE la vigente dotazione organica è confermata in quella di cui alle proprie precedenti deliberazioni e ritenuto, con la presente di integrarla con l'istituzione /trasformazione dei posti necessari a dare attuazione al presente piano occupazionale appena definito. Di seguito dettaglio della nuova dotazione organica:

CATEGORIE E POSIZIONI GIURIDICHE	DOTAZIONE ORGANICA EX VIGENTI PROGRAMMAZIONI ASSUNZIONALI	POSTI DOTAZIONALI COPERTI	POSTI VACANTI DA COPRIRE
D	5	4	1
C	4	4	0
B	5	5	0
A	1	1	0
TOTALE	15	14	1

DATO ATTO CHE la dotazione organica così determinata risulta conforme alle esigenze funzionali, organizzative, gestionali ed erogative di questa Amministrazione come confermato dai dirigenti e Responsabili, ciascuno per la propria struttura;

PARTE III – CONCLUSIONI

VISTE le esigenze assunzionali dell'Ente sopra dettagliate

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

1. ha rideterminato la dotazione organica del personale, da ultimo, con DGC n. 74/2020;
2. ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale – ANNO 2021 – con DGC n. 74/2020;
3. è attualmente in regola con gli obblighi di legge in merito alle assunzioni obbligatorie di categorie protette (art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 125);
4. i bilanci 2019/2021 e 2020/2022 hanno rispettato il principio del pareggio di bilancio ovvero i bilanci presentano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali
5. sono stati inviate al MEF Dipartimento del Tesoro le informazioni relative alle partecipazioni e ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di società ed enti per l'anno 2020;
6. ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
7. ha certificato i crediti commerciali delle fatture, dei pagamenti e del debito ai sensi della vigente normativa;
8. questa Amministrazione non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. questa Amministrazione, nell'anno 2020, ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione (fino al 2013) o di contenimento (dal 2014) della spesa di personale, composta e calcolata nei modi indicati dall'art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296 e dalla circolare MEF n. 9/2006 (nonché nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16/4/2010 e n. 15 del 30/6/2010) e, pertanto, non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112;
10. la spesa di personale per l'anno 2021, come da bilancio di previsione 2021/2023, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, è inferiore al valore medio della spesa del triennio 2011-2013 (triennio precedente alla data del 12/8/2014 di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n.296/2006);
11. con propria deliberazione n. 85/2020 ha approvato il Piano triennale di azioni positive ex d. Lgs. 198/2006;

12. con propria deliberazione n. 3/2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione che contiene anche gli obiettivi Performance 2021;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016;

VISTO altresì l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 altresì l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 in forza del quale "(...) *gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (...)*";

PRESO ATTO CHE la programmazione che si propone di approvare rispetta l'obiettivo del contenimento delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 5 bis dell'art. 3 dl 90/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di Montefiorino n. 2 del 06/02/2021 di "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023" e la deliberazione di Consiglio Comunale di Montefiorino n. 6 del 06/02/2021 di "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI";

CONSIDERATO CHE sulla proposta di programmazione l'Organo di Revisione si è espresso con proprio parere favorevole come da verbale conservato agli atti del servizio finanziario;

ACQUISITI, ex art. 49 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore "Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Dott. Raffaele Guizzardi in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Montefiorino in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione - pareri allegati quale parte integrante e sostanziale;

Per le motivazioni tutte di cui in narrativa;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto il D.Lgs 267/200;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

All'unanimità dei voti favorevoli resi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'integrazione alla programmazione assunzionale del triennio 2021/2023 prevedendo le assunzioni anno 2021 come indicate e motivate nelle premesse del presente atto;

2) DI REVOCARE la programmazione assunzionale sopra dettagliata e ad oggi in fase di completamento;

3) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra riportate, la dotazione organica dell'Ente del triennio 2021/2023 come da prospetto sotto riportato:

CATEGORIE E POSIZIONI GIURIDICHE	DOTAZIONE ORGANICA EX VIGENTI PROGRAMMAZIONI ASSUNZIONALI	POSTI DOTAZIONALI COPERTI	POSTI VACANTI DA COPRIRE
D	5	4	1
C	4	4	0
B	5	5	0
A	1	1	0

TOTALE	15	14	1
---------------	-----------	-----------	----------

4) DI PRECISARE CHE la presente programmazione sostituisce le programmazioni assunzionali precedentemente approvate dall'Ente;

5) DI DARE ATTO CHE si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

6) DI DARE ATTO CHE quanto disposto con il presente provvedimento costituisce integrazione ed aggiornamento del piano allegato al documento di Unico di Programmazione 2021-2023;

7) DI RINVIARE a successivo atto ogni necessaria valutazione sul futuro assetto organizzativo dell'Ente, ricordando che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare e/o alla diversa normativa nel frattempo intervenuta;

8) DI DARE ATTO dell'acquisizione del parere positivo e da parte del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

9) DI DEMANDARE il Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Infine, con votazione separata, all'unanimità dei voti favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/07/2021

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
